CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO PER L'IMMERSIONE, LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI DUE CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI PER MASSAUA ED ASSAB

Art. 18 (Convenzione)

Per gli effetti civili della presente Convenzione la Ditta Pirelli e C. delega a suo rappresentante permanente, munito dei pieni poteri, il signor ingegnere cav. Giovanni Battista Pirelli suddetto, il quale elegge il suo domicilio legale in Milano, Ponte Seveso, n. 19.

Versione in vigore dal 2 marzo 1887, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la ditta Pirelli e C. di Milano per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di due cavi telegrafici sottomarini per Massaua ed Assab
Estremi	Legge 13 febbraio 1887, n. 4319
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1887

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-stipulata-fra-il-ministero-dei/convenzione-art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it